



**Emanuele
Filigrana**

Con una recente sentenza i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Lecce hanno annullato una precedente importante condanna per il reato di «riduzione in schiavitù», e hanno assolto undici imputati, fra imprenditori e caporali, condannati in primo grado a pene dai 7 agli 11 anni, per avere sfruttato i raccoglitori di angurie e pomodori nelle campagne salentine. Poiché ancora non si dispone delle motivazioni, si può supporre che la magistratura leccese abbia accolto la tesi difensiva: all'epoca dei fatti il nuovo reato non era ancora in vigore.

il caporalato

Il controllo penale del «caporalato» rientra nella più ampia riflessione sulla dignità del lavoratore e sul concetto di *decent work*. Nel suo discorso all'International Labour Organization nel 1999, il premio Nobel Amartya Sen sostenne che è imprescindibile, per la sopravvivenza della civiltà, il pieno riconoscimento della libertà individuale dei lavoratori. Grazie al suo *capabilities approach*, anche i legislatori hanno privilegiato la dignità quale oggetto della tutela degli sfruttati: le norme penali difendono la vulnera-

bilità delle persone, tanto più quando generata dolosamente dalla criminalità organizzata.

Il caporalato era nato come sistema informale di organizzazione del lavoro agricolo temporaneo, svolto da braccianti inseriti in gruppi di lavoro (squadre). Un tempo i «nuovi cafoni» condividevano con il padrone e con il caporale lo stesso orizzonte sociale e culturale. Ma dalla seconda metà del '900 l'attività del caporalato è divenuta appannaggio della criminalità organizzata al fine di eludere le norme a tutela dei lavoratori. Le mafie del caporalato riescono a compiere il miracolo di comprimere smisuratamente il costo del lavoro, drenando risorse sottratte alle casse dello Stato e garantendo al contempo un margine di profitto ai datori. Gli unici a farne le spese sono i lavoratori.

Mancava, tuttavia, nel nostro ordinamento una specifica previsione incriminatrice. La prima fattispecie penale venne tardivamente introdotta solo nel 2011. Nel delitto rubricato «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» (art. 603bis c.p.) la condotta è qualificata dallo sfruttamento e dall'approfittamento dello stato di bisogno in cui versano i lavoratori. L'approfittamento consiste nel fare leva su di uno stato di necessità. Lo sfruttamento, invece, è rivelato



CAPORALATO

nuovo schiavismo del 21° secolo

da elementi sintomatici come salari risibili; violazione delle norme sull'orario di lavoro, i riposi, l'aspettativa obbligatoria, le ferie; condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti.

Si tratta di una legge essenziale per tentare di debellare il fenomeno, ma da sola insufficiente. La norma penale, infatti, ha un grande limite: non contribuisce a risolvere il problema avvertito dagli operatori economici, ossia quello di garantire il fabbisogno di lavoratori nei settori stagionali come l'agricoltura. Se altre leggi civili, fiscali e tributarie non offriranno risposte a questa necessità, è facile prevedere che l'intermediazione illecita rimarrà fiorente, nonostante i nuovi rischi di incriminazione. Il caporalato non è la causa, ma la conseguenza di una situazione economica e sociale (soprattutto del Mezzogiorno, ma non solo).

la riduzione in schiavitù

Se il reato di caporalato costituisce la base della piramide legale, al vertice si trova il reato di riduzione in schiavitù che mira a tutelare il soggetto da ogni forma di dominio che riduca la persona a strumento degli interessi altrui. Il legislatore era già intervenuto a più riprese, nel 1998 e nel 2003, con-

ferendo maggiore determinatezza alle fattispecie previgenti. La norma (art. 600 c.p.) oggi tutela la libertà di autodeterminazione della persona da qualunque manifestazione di supremazia che ne comporti la sottoposizione all'altrui volontà, come se fosse un oggetto di proprietà. Non si tratta di manipolazione della personalità (c.d. plagio, abolito dalla Corte Costituzionale), ma di uno stato materiale di subordinazione psico-fisica (ancorché non assoluta) che può prendere le forme di un coattivo isolamento sociale. Basta pensare alla transumanza interna, cioè alla continua rotazione forzata dei braccianti stranieri fra le varie regioni del Sud, proprio per evitare la creazione di legami sociali stabili.

Lo stato di bisogno della persona offesa è riconosciuto tale soltanto quando, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, la vittima si trovi in una condizione di effettiva mancanza di mezzi idonei a sopperire ad esigenze primarie.

Ma la portata della riforma, secondo alcuni commentatori, è stata inferiore alle attese.

la sentenza di primo grado

La sentenza oggi ribaltata dalla Corte leccese si occupava di gravi episodi di caporalato

avvenuti per diversi anni nelle campagne di Nardò, in Salento. L'indagine Sabr (dal soprannome di uno dei soggetti coinvolti) era stata, insieme a Terra Promessa (Bari e Capitanata) e Migrantes (Rosarno) la più importante degli ultimi decenni contro i così detti «Signori delle Braccia».

La vicenda permetteva di evidenziare il rapporto di corrispondenza biunivoca tra caporalato e riduzione in schiavitù. Per un verso, si valorizzava la nozione di vulnerabilità, definita come la situazione nella quale versa la vittima che non ha nessuna alternativa, se non quella di sottomettersi all'abuso. Per altro verso, si faceva leva sulla riprovevolezza della condotta dell'agente e, conseguentemente, sulla sua punizione come socialmente nocivo.

Per la prima volta, il fenomeno dello sfruttamento schiavistico di lavoratori immigrati (ma non solo) nel bracciantato agricolo diveniva oggetto di una contestazione più ampia rispetto al puro caporalato, per il carattere sistematico e organizzato delle attività di reclutamento, impiego e acuartieramento in veri e propri ghetti, consentendo ai giudici di sostenere (e punire) la micidiale commistione a doppio filo tra caporalato, riduzione in schiavitù e associazione a delinquere.

Purtroppo questo risultato è stato oggi messo nel nulla, sebbene provvisoriamente, vista la possibilità di ricorrere in Cassazione da parte della Procura.

le voci di alcuni protagonisti

«A noi del Consiglio Italiano per i Rifugiati, che conosciamo i nomi, le storie, le vessazioni fisiche e psicologiche, resta l'amaro in bocca per questa pronuncia» ci ha detto l'Avv. Donatella Tanzariello. «Alcuni dei ragazzi si sono allontanati dal territorio, spaventati da possibili ritorsioni. Altri che si trovano ancora nelle stesse condizioni non saranno certo incentivati a tutelare i loro diritti attraverso ulteriori denunce. Inoltre, sono stati annullati anche molti dei risarcimenti disposti in primo grado». Le abbiamo chiesto qual era davvero la posta in gioco in questo processo? «Si trattava del ribaltamento di un sistema di sudditanza attraverso l'affermazione del principio di legalità in un comparto, quello agricolo, che pare da sempre strutturalmente incapace di liberarsi dal cancro dello sfruttamento della manodopera. Nell'estate 2011, nelle campagne di Nardò, per la prima volta i lavoratori migranti si organizzarono in una protesta collettiva. Anche l'intervento istituzionale, con l'apertura di un campo container, non ha scalfito per nulla il sistema, ma anzi ha determinato una fram-

mentazione interna ai lavoratori».

Anche l'Avv. Maria Russo, difensore dell'Ass. Finis Terrae costituitasi parte civile, usa parole pesanti: «Lo sconforto per la sentenza di assoluzione è immenso. Non credevamo possibile un simile esito. Da un punto di vista sociale, la sentenza di primo grado rappresentava un riscatto, il riconoscimento della dignità dei lavoratori, nonché del fatto che l'Italia è ancora un Paese in cui i diritti umani sono tutelati. Oggi vi è il rischio che questo 'precedente' possa influenzare processi analoghi, tra cui uno ancora in corso sempre dinanzi alla Corte d'Assise di Lecce». Il suo giudizio è netto: «escludo un'ineadeguatezza dell'attività investigativa, che ritengo sia stata particolarmente scrupolosa ed egregiamente condotta dal Pm, né sono inadeguate le norme vigenti. Attendiamo l'esito del ricorso in Cassazione».

i rapporti predatori preumani

Ancora una volta siamo di fronte al cortocircuito fra la verità processuale e la percezione sociale dei fenomeni. Il pericolo è quello di considerare in qualche modo discriminante il presunto consenso prestato dai nuovi schiavi alle condizioni di lavoro cui vengono sottoposti. Si devono allora ricordare le illuminanti parole di Elias Canetti: «Non dalla libera volontà nasce il potere, ma dalla paura terrificante». Il premio Nobel osservava che «il punto di partenza nell'esperienza dello schiavismo moderno non corrisponde allo schema hegeliano del servo e del padrone»: non si tratta di un libero confronto, in quanto la questione del dominio precede quella del puro sfruttamento. Attorno al pseudo-consenso dei nuovi schiavi vi è quella che Alessandro Leogrande chiamava la marea limacciosa delle costrizioni (si pensi al *debt-bondage* e alle minacce 'magiche' nei confronti delle schiave nigeriane del sesso). Oggi si rischia invece il paradosso (concretizzatosi in alcune pronunce) per cui la stessa denuncia sconfesserebbe lo stato di asservimento: come dire che se Spartaco fugge, Spartaco non era davvero schiavo... Il diritto dovrebbe ricordare, invece, che la infinita sostituibilità a costo zero della forza lavoro è sempre stata una tentazione irresistibile per il capitalismo. Le promesse di 'protezione' su cui si fondano le perverse relazioni di potere fra caporale e lavoratore veicolano una minaccia, per quanto dissimulata. Il potere criminale, anche quando non uccide, mortifica la vita di chi gli è sottomesso riducendolo a «merce vivente».

Emanuele Filograna